

N. 2019 R.G.



Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, composto dai Magistrati:

dott.ssa Daniela Bruni	Presidente
dott.ssa Martina Gasparini	Giudice rel
dott.ssa Silvia Bianchi	Giudice

riunito in camera di consiglio, nel procedimento per omologazione di concordato preventivo promosso

da

con sede Via C.F. e P.IVA
in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dall'Avv. ed
elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in

nei confronti di

in persona del Commissario Giudiziale

e con

(c.f.) in persona del Direttore p.t. rappresentata e difesa
ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia

ha emesso il seguente

DECRETO



Con domanda presentata in data 9.12.2019 con sede in _____ ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160, 161, comma 6 L.F. riservandosi di presentare, nel termine concesso dal Tribunale, la proposta, il piano e la documentazione di legge;

con decreto 9.1.2020 veniva concesso il termine di 120 giorni per la presentazione della proposta definitiva e al contempo venivano imposti gli obblighi informativi meglio indicati nel citato decreto, termine che, ai sensi dell'art.83 del D.L. n.18/2020, convertito in legge n.27/2020, e dell'art. 36 del D.L. n.23/2020, convertito in legge n.40/2020, rimaneva sospeso fino all'11.5.2020;

con decreto del 15.7.2020 veniva concessa proroga sino al 14.10.2020 e in data 8.10.2020 Sportline s.p.a. depositava ritualmente la proposta ed il piano di concordato ex art.161, commi 2 e 3 L.F. che prevede la prosecuzione "indiretta" dell'attività d'impresa da parte di _____ aggiudicatario della relativa procedura competitiva ex art. 163 bis l.f. ed acquirente del Ramo d'Azienda, la cessione dei beni ritenuti non funzionali all'esercizio dell'impresa nonché l'incasso dei crediti sociali. Il pagamento dei creditori, per la parte eccedente quanto ricavato dal realizzo dell'attivo societario viene previsto mediante l'apporto di finanza esterna (euro _____ subordinatamente all'omologazione del concordato preventivo. Il piano di concordato contiene una previsione di pagamento parziale dei tributi e dei contributi previdenziali nonché dei relativi accessori (con conseguente degradazione per la parte di credito incapiente al chirografo e l'inserimento in un'apposita classe), ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione ex art. 160 secondo comma l.f. e nella relazione ex art. 182 ter l.f.. Contestualmente al deposito della proposta e del piano _____ ha presentato la proposta di transazione fiscale e contributiva ex art. 182 ter l.f. .

Più in particolare l'attivo concordatario ammonta ad euro 1.146.307,85, derivante dai proventi della cessione del Ramo d'Azienda e del magazzino, dalle disponibilità liquide della Società, dalla riscossione dei crediti della Società, dall'ulteriore attivo messo a disposizione da _____ a titolo transattivo, subordinatamente all'omologazione ex art. 180 l.f. del concordato preventivo della Società. Inoltre a tale attivo si aggiungeranno ulteriori risorse a titolo di finanza esterna, pari ad eurq _____ che saranno versate da _____ subordinatamente all'omologazione ex art. 180 l.f. del concordato preventivo della Società.

La proposta di concordato prevede di destinare il realizzo dell'attivo patrimoniale nel seguente modo:

A) pagamento integrale delle spese in prededuzione, delle spese di procedura e liquidazione in prededuzione, oltre che dei fondi rischi stanziati in prededuzione;



B) pagamento integrale dei creditori assistiti da privilegio generale mobiliare fino al grado ex art. 2751bis n. 5 ter c.c. ed il fondo interessi creditori privilegiati;

C) pagamento parziale del "fondo rischi Mediocredito Centrale sul finanziamento BNL-fondo di garanzia di cui alla L. del 23.12.1996 n. 662", assistito da privilegio generale preferito ad ogni altro con collocazione ante primo grado, nella misura del 63,753%, con degradazione a chirografo del credito residuo;

Stante l'insufficienza dell'attivo societario a soddisfare integralmente tutti i creditori privilegiati, è prevista la suddivisione dei creditori chirografari in tre classi secondo la loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei, ex art. 160, primo comma, lett. C), l.f. che saranno soddisfatti mediante l'apporto di finanza esterna da parte del terzo

In particolare:

CLASSE 1: è costituita dai "Crediti tributari e previdenziali assistiti da privilegio generale mobiliare degradati a chirografo" (tali crediti sono oggetto di proposta di "transazione fiscale e previdenziale" ex art. 182 ter l.f.), che saranno soddisfatti mediante pagamento di una somma di denaro nella misura del 7,919 % del credito;

CLASSE 2: è costituita da "Altri crediti assistiti da privilegio generale mobiliare degradati a chirografo", che saranno soddisfatti mediante pagamento di una somma di denaro nella misura del 7,919% del credito;

CLASSE 3: è costituita dagli "creditori originariamente chirografari" che saranno soddisfatti nella misura del 7,919% del credito;

a seguito di specifica richiesta di integrazione formulata dal Tribunale ex art 162 l.fall. in data 18.11.2020 Sportline depositava memoria integrativa al piano ed alla proposta di concordato, corredata di documentazione a supporto (comprese le ulteriori integrazioni delle relazioni ex art.160, comma 2, L.F., ex art.161, comma 3, L.F.) evidenziando che non erano stati posti in essere dalla società atti assoggettabili ad azioni revocatorie fallimentari, ex art. 67 l.f. e/o ordinarie ex art. 2901 c.c., mancandone presupposti;

il Tribunale verificata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta e allegata, ritenuta la proposta meritevole di considerazione da parte del ceto creditorio in data 26.11.2020 dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo di _____ :on fissazione dell'udienza per l'adunanza dei creditori;

in data 6 aprile 2021 il nominato Commissario Giudiziale depositava la propria relazione integrativa ex art. 172 L.F. segnalando la fattibilità e convenienza del piano di concordato, alla luce



dei tempi proposti di esecuzione del concordato, dello stanziamento di adeguati fondi rischi a garanzia di eventuali sopravvenienze;
fissata per l'adunanza dei creditori ex art. 174 L.F., si procedeva alle operazioni di voto sulla proposta del debitore;

in data 17 maggio 2021 il Commissario Giudiziale ha dimesso relazione sulla votazione nella quale risultava il mancato raggiungimento della maggioranza prevista dall'art.177 l.fall. e in particolare la circostanza che l'Agenzia delle Entrate con comunicazione PEC del 26.04.2021 esprimeva voto contrario e parere negativo alla proposta di transazione fiscale e che anche l'INAIL, destinataria della transazione previdenziale, con comunicazione del 02.03.2021 esprimeva voto contrario;

rilevato che la mancata adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia della Riscossione e dell'INAIL, oltre che il mancato voto di INPS ed Enasarco, risultavano determinanti ai fini del mancato raggiungimento delle maggioranze per l'approvazione del concordato e rilevato altresì che il voto favorevole avrebbe determinato il raggiungimento della maggioranza dei crediti complessivi, sì come evidenziato nella comunicazione del commissario giudiziale tenuto conto dei creditori rappresentanti un controvalore di euro 4.681.994,70 su 7.111.613 euro di crediti ammessi al voto, con una maggioranza del 65,84%, nonché con il raggiungimento della maggioranza in due delle tre classi definite dalla ricorrente e ritenuto che le valutazioni in ordine all'applicabilità della previsione dell'art.180 quarto comma l.fall. dovessero avvenire nel contraddittorio tra le parti in sede di omologa Il Tribunale fissava l'udienza del 24 giugno 2021;

il decreto pronunciato dal Tribunale è stato pubblicato ai sensi dell'art. 17 l.fall. e notificato, a cura della società debitrice, al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti entro il termine stabilito;

nel prescritto termine la società proponente si è costituita e il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio motivato parere;

Agenzia delle Entrate con atto depositato il 8.6.2021 e integrazione depositata il 10.6.2021 ha presentato opposizione evidenziando la non applicabilità del quarto comma dell'art 180 l.fall. avendo l'agenzia validamente espresso voto negativo e sottolineando come la società non aveva mai risposto in modo esauriente alle richieste della medesima relative alla documentazione necessaria alla stima relativa all'attivo ritraibile nell'alternativa fallimentare. L'opponente sottolineava inoltre come le tempistiche di pagamento non rispecchiavano i tempi di realizzo delle fonti di finanziamento comportando un uso improprio della nuova finanza in contrasto con le previsioni di piano;



all'udienza camerale del 9 settembre 2021 la società debitrice ha insistito per l'omologazione della proposta concordataria, il Commissario Giudiziale si è riportato al proprio parere e l'Agenzia delle Entrate ha insistito nell'opposizione all'omologa.

Il Tribunale si è riservato la decisione.

* * * * *

Ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per poter addvenire all'omologazione del concordato preventivo proposto da

Quanto al raggiungimento delle maggioranze prescritte il Tribunale osserva quanto segue.

Il testo vigente dell'art 180 l.fall. si come modificato dal decreto legge 24 agosto 2021 n.118 prevede che "Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'art 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art 177 e quando, anche sulla base della relazione del professionista di cui all'art 161 terzo comma la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".

Ciò posto risultano superate le questioni relative all'interpretazione della previgente dizione della norma sull'applicabilità del cram down "anche in mancanza di voto" espressione peraltro ritenuta dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr. Tribunale di Genova del 13.5.2021 ne *ilcaso.it*, Tribunale di Pescara del 27.5.2021 ne *ilcaso.it*, Tribunale Roma 31.5.2021 ne *ntplusfisco.ilsale24ore.com*) comprensiva e dell'ipotesi di silenzio da parte dell'amministrazione finanziaria e dell'ipotesi di espresso voto contrario sulla base di argomentazioni condivise dal Collegio.

In estrema sintesi rispetto alla dizione previgente non appariva dirimente l'espressione utilizzata dal legislatore per il concordato preventivo nell'art.180 l.fall. ("*manca di voto*") e per gli accordi di ristrutturazione dei debiti nell'art. 182 bis l.fall. ("*mancata adesione*") tenuto conto che



l'interpretazione estensiva appare concorde rispetto alla volontà del legislatore di favorire l'omologazione sia dei concordati preventivi sia degli accordi di ristrutturazione dei debiti nonostante l'inerzia o il voto negativo dell'Erario, conformemente a quanto previsto dall'art. 48 quinto comma CCII ("anche in mancanza di adesione") di cui rappresentano l'anticipata attuazione. Invero come chiarito nella Relazione Illustrativa del D.Lgs. n. 14/2019 la norma è stata introdotta "al fine di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi" e ciò tenuto conto che la Suprema Corte nella pronuncia che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario avverso il rigetto da parte della Agenzia delle Entrate di una proposta di transazione fiscale in motivazione ha evidenziato che la novella introdotta all'art. 180 quarto comma l.f. e 182 bis quinto comma l.f. rappresenta l'anticipazione di quanto previsto nell'art. 48 quinto comma CCII(cfr. Cass. SS UU, ordinanza del 25.3.2021, n. 8504).

Inoltre, come sottolineato dalla dottrina, l'avverbio "anche", posto prima della espressione "in mancanza di voto", consente di ritenere che l'art. 180 quarto comma l.f. può trovare attuazione sia nel caso in cui l'Ente voti in modo espressamente contrario sia nell'ipotesi di inerzia nell'esercizio del voto (e "anche", dunque, in mancanza di voto).

Quanto al richiamo svolto dall'Agenzia delle Entrate ai principi della direttiva Insolvency al fine di sostenere la tesi restrittiva va condiviso quanto già sottolineato dalla giurisprudenza di merito ovvero che "non pare neppure che l'interpretazione estensiva prescelta determini un contrasto con la direttiva Insolvency 1023/2019 sulle ristrutturazioni trasversali, non contrastando in astratto né con quanto previsto all'art. 10 par. 3 né con quanto sancito all'art. 11 par. 1 lett. a) e men che mai con il considerando 55 della direttiva medesima: deve escludersi in particolare che detta interpretazione arrechi un pregiudizio ingiusto a carico dell'Erario ovvero che faccia difetto una tutela sufficiente per il Fisco, risultando rispettato il disposto degli artt. 2740 e 2741 c.c. Invero, nella "ristrutturazione trasversale dei debiti", il piano può essere omologato e può diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se soddisfa, tra l'altro, la condizione per cui "assicura che le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori" (art. 11, par. 1, lett. c, Dir. 1023/2019); è questa la regola della c.d. "relative priority rule" ("RPR"), secondo la quale è possibile il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore, a condizione che il primo sia di misura inferiore. Detta condizione dovrà quindi essere verificata in concreto, ma non rende già in ipotesi o



in astratto illegittima o non applicabile l'interpretazione estensiva sopra accolta" (così Trib. di Teramo del 19.4.2021, in [ilfallimentarista.it](http://fallimentarista.it)).

Va infine osservato come anche nell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento risulta prevista la conversione del voto negativo del creditore pubblico in positivo quando la proposta è maggiormente favorevole rispetto all'alternativa liquidatoria e la relativa adesione è determinante ai fini dell'approvazione della proposta (art. 12 quater terzo comma L. n. 3/2012 come novellato dall'art. 4 ter primo comma lett. f) del D.L. n. 137/2020, conv. in L. 176/2020).

Come detto peraltro le argomentazioni suesposte risultano conformi alla norma attualmente in vigore che espressamente prevede l'omologa anche in caso di espresso diniego da parte dell'amministrazione finanziaria.

Per tali ragioni deve ritenersi che anche nel concordato preventivo il regime del c.d. "cram down" deve trovare applicazione, come nel caso di specie, anche nel caso di voto negativo espresso dell'Agenzia Entrate/Enti previdenziali.

Ciò posto ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 180 quarto comma l.f.

Invero come risulta dalla comunicazione del Commissario Giudiziale sull'esito delle votazioni, i voti negativi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e degli Enti previdenziali sono risultati determinanti ai fini della mancata approvazione della proposta di concordato preventivo di

In particolare, il voto contrario dell'Agenzia Entrate- Riscossione per euro 2.816.959,23 (classe 1) ed euro 27.127,54 (classe 3) è risultato determinante per la mancata approvazione della proposta di concordataria, posto che ha determinato il mancato raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto (euro 7.111.613, *quorum* maggioranza euro 3.555.807) e nel maggior numero di classi (risultando determinante per il mancato raggiungimento della maggioranza nella classe 1, con conseguente voto negativo di due classi su tre).

La mancata adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia della Riscossione, dell'INAIL, INPS ed Enasarco va riferita a complessivi euro 4.681.994,70 su un ammontare complessivo di creditori ammessi al voto di euro 7.111.613.

Quanto alla maggior convenienza della proposta concordataria per i creditori Agenzia Entrate/Enti di previdenza rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare va evidenziato che solo in ipotesi di omologazione del concordato preventivo conseguirà da l'importo di euro di cui euro a titolo di finanza esterna, finanza esterna che consente



una soddisfazione parziale nella misura del 9,035% dei creditori chirografari (originarie degradati), altrimenti destinati nell'alternativa fallimentare a non conseguire alcuna soddisfazione, compresi i creditori Agenzia delle Entrate/Enti previdenziali come risulta anche dal prospetto tra lo scenario concordatario e quello fallimentare compreso nell'integrazione alla relazione ex artt. 161 terzo comma e 186 bis l.f. del dott. Zanussi del 11.3.2021 (cfr. doc. 19 allegato alla memoria integrativa e di modifica del piano del 11.3.2021).

Sulla base dei rilievi sopraesposti ritiene il Collegio di poter procedere in relazione alla richiesta di omologazione del concordato ex art 180 quarto comma l.fall.

Ciò posto va, in primo luogo, premesso che, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità - che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato preventivo - non è limitato alla completezza, alla congruità logica e alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro. Rimane, invece, esclusa la valutazione circa la meritevolezza del debitore, oltre che la convenienza del concordato preventivo per tutti i creditori, trattandosi di sindacato, quest'ultimo, che spetta al Tribunale solo nell'ipotesi di cui all'art. 180 co 4 L.F..

Tanto premesso, rileva questo Collegio che, dal punto di vista formale, la procedura si è regolarmente svolta, nel pieno rispetto delle norme in materia dettate dalla legge fallimentare.

Inoltre, sono state raggiunte le maggioranze prescritte (secondo quanto più sopra indicato) e le operazioni di voto si sono svolte regolarmente, in quanto i voti sono stati validamente ed efficacemente espressi previa adeguata e specifica informativa dei creditori circa le ricadute della omologa del concordato preventivo anche in comparazione con la alternativa del fallimento della società istante.

Va infine osservato, in ordine alla comparazione con la alternativa del fallimento, come risulta metodologicamente errata la ricostruzione offerta dal Commissario e recepita dall'Agenzia in base alla quale in assenza di informazioni e dati concreti risulterebbe comunque astrattamente



ipotizzabile l'esercizio di azioni giudiziarie con scenari di realizzo di ulteriore attivo da

fre peraltro indicate dal Commissario in via del tutto ipotetica e senza alcun elemento di riferimento.

Invero anche solo dal punto di vista logico in totale assenza di elementi non risultano punto prospettabili azioni giudiziarie da esperire né tantomeno esiti favorevoli delle medesime.

Ritenere che risulti prospettabile un'azione di abuso di direzione e coordinamento ex art 2497 primo comma c.c. basato su un controllo esterno ex art 2359 primo comma n.3 c.c. ovvero un'azione di illegittimo recesso sulla base della mera considerazione che non sono stati forniti elementi per escluderla costituisce evidente petizione di principio.

Quanto al merito, debbono ritenersi sussistenti nella specie i presupposti di ammissibilità della procedura relativi a:

-qualità di imprenditore non piccolo della società ricorrente: trattasi, invero, di società commerciale che, sulla base della documentazione dimessa e secondo anche quanto emerge dal parere del Commissario Giudiziale, di certo non risulta avere cumulativamente i requisiti di cui all'art. 1, 1° comma l.fall.;

-stato di crisi, quale emerge dalla documentazione allegata al ricorso per concordato preventivo laddove è evidente lo squilibrio economico finanziario;

-sussistenza di un piano che prevede il soddisfacimento dei creditori sulla base della continuità aziendale accompagnato dalla documentazione tutta di cui all'art. 161 L.F., ivi compresa la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali (come verificati anche dal Commissario Giudiziale) e quindi l'attendibilità del piano;

- fattibilità di tale piano, la cui verifica deve essere effettuata d'ufficio in ogni fase (cfr. sempre Cass. SU 1521/2013).

A tale ultimo proposito, occorre far presente che il Commissario Giudiziale ha espresso parere positivo sulla fattibilità del piano concordatario proposto.

Per tutto quanto sin qui detto, sussistendo i presupposti di legge, la proposta concordataria va omologata da parte del Collegio.

Non si procede alla nomina del liquidatore, trattandosi di concordato in continuità ex art. 186- bis l.f.

All'esecuzione della proposta provvederà il legale rappresentante della società, sotto il controllo del commissario giudiziale e del giudice delegato, secondo le modalità specificate in dispositivo.

In proposito va osservato come in relazione alla liquidazione dei beni non funzionali alla continuità potrà procedersi anche secondo procedure non competitive tenuto conto delle perizie e dei valori indicati nelle



scritture contabili già riportati nel piano (conforme già Tribunale Bolzano 10 marzo 2015 ne Il fallimento 1/2016).

Il legale rappresentante dovrà predisporre rendiconti, da sottoporre al Commissario Giudiziale con cadenza semestrale e da depositare in cancelleria, e trasmettere al Commissario, il quale provvederà a comunicarli ai creditori a norma dell'art. 182, comma 5, L.F., relazioni semestrali illustrative dello stato della liquidazione.

Il Commissario giudiziale con cadenza semestrale dovrà depositare una relazione sull'andamento della procedura. Inoltre dovrà immediatamente informare il Tribunale di ogni e qualsiasi situazione che possa essere di pregiudizio al regolare ed esatto adempimento del Concordato.

Ogni operazione contabile compiuta dal legale rappresentante dovrà essere registrata in apposito registro

Il legale rappresentante dovrà, poi, predisporre piani di riparto (anche parziali) per la distribuzione dell'attivo (con la precisazione che le somme incassate dovranno essere versate nel c/c bancario intestato alla procedura) e, al termine della gestione, presentare il conto finale.

Si nomina quale G.D. la dott.ssa Martina Gasparini, alla quale rimette ogni provvedimento in ordine alle precise modalità di esecuzione del concordato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul procedimento di cui in epigrafe, così provvede:

omologa il concordato preventivo proposto da _____ **e di cui al ricorso per**
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

nomina G.D. la dott.ssa Martina Gasparini;

conferma _____ quale Commissario Giudiziale;

dispone che _____ depositi in cancelleria ogni tre mesi una relazione, corredata dal parere del commissario giudiziale, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e che, eseguito integralmente il concordato, depositi la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del commissario giudiziale;

conferisce al Commissario Giudiziale l'incarico di vigilare sull'esatto adempimento da parte della società debitrice degli obblighi oggetto del presente giudizio di omologa e conferisce per tutta la durata della procedura al commissario facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente;



il legale rappresentante depositerà le somme ricavate dalla liquidazione dei beni e dall'incasso dei crediti previsti a piano sul conto corrente intestato alla procedura e i prelievi, a fini esecutivi del piano, saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

il legale rappresentante dovrà registrare ogni operazione contabile attinente l'esecuzione dei pagamenti della proposta in apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale dispone che il legale rappresentante della società provveda a ripartire tra i creditori concorsuali alle scadenze previste dalla legge e dal piano le somme realizzate, sulla base di appositi piani di riparto, vistati dal commissario giudiziale, fatta salva l'eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata;

il commissario giudiziale procederà quindi a dare notizia ai creditori dei piani di riparto dispone che entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il predetto legale rappresentante depositi in cancelleria, per la presa d'atto da parte del giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del C.G. e alla sua attestazione circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;

il Commissario provvederà a dare notizia ai creditori del rendiconto

il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del Commissario stesso indicata al punto precedente;

il commissario giudiziale riferirà sollecitamente al giudice delegato l'emergere di ogni fatto qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie; resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria o utile nella fase di attuazione del concordato;

dispone la pubblicazione del decreto a norma dell'art. 17 L.F. e la sua comunicazione, a cura della cancelleria, al debitore e al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori.

Venezia, 9 settembre 2021

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Bruni

Il Giudice est.

Dott.ssa Martina Gasparini

